



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

**BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA NEI PRESSI DELLA COLONIA FLUVIALE,
POSTA IN VIA PIAVE – MONTEVARCHI,
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO, ANIMAZIONE E SVAGO,
COMPRESIVA DELLA VENDITA PER IL CONSUMO
SUL POSTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione comunale conserva l'interesse pubblico di assicurare l'utilizzo almeno dell'area nei pressi della Colonia fluviale, posta in Via Piave, quale bene di utilità collettiva, affidandola in concessione per offrire a Montevarchi un luogo in cui, senza apportare interventi edili strutturali stabili, riesca a coniugare la fruizione di attività di intrattenimento, animazione e svago con le attività di somministrazione di alimenti e bevande per rimanere il luogo indicato un punto di riferimento della città, come era in passato;

Atteso che l'area contigua alla *Colonia fluviale* detta "*La Capannina*", sia necessaria e strumentale al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e passeggio;

Atteso che il bene della vita che con la concessione l'Ente vuole perseguire, consiste nel ricercare un soggetto giuridico, in possesso dei requisiti prescritti per legge, al fine di creare animazione nell'area in concessione, coniugando con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e prendersi cura della pulizia ed altri oneri;

Constatato che trattandosi di concessione di un bene demaniale, la stessa non può che essere seguita dal settore dei lavori pubblici, a cui compete l'individuazione dei soggetti concessionari, alla stregua dell'art. 822 e seguenti del codice civile;

Constatato che l'utilizzatore a titolo particolare di un bene pubblico in forza di un atto concessorio è titolare, nei confronti dei terzi, di un diritto di esclusione dall'utilizzazione dello stesso bene, tutelabile sia con i mezzi e le azioni proprie del diritto comune, che con i poteri di autotutela esecutiva,

Vista la deliberazione della Giunta comunale con la quale si approva il Capitolato d'oneri all'uopo predisposto dall'U.O.A. "Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara" recente ad oggetto l'affidamento della concessione dell'area nei pressi della Colonia fluviale detta "*La Capannina*", posta in Via Piave;

Precisato che alla presente procedura non si applica il "Codice dei Contratti" di cui al D.lgs. 50/2016;

Vista la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 che ha approvato il Codice del commercio;

Vista la Legge regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 16, che è intervenuta per disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l'esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore, intervenendo, altresì sulle disposizioni della l.r. 62/2018, relative all'attività di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l'effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio.

RENDE NOTO

È indetta la procedura di selezione per l'assegnazione della concessione in uso dell'area nei pressi della Colonia fluviale, posta in via Piave – Montevarchi, per la realizzazione di attività di intrattenimento, animazione e



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

svago, comprensiva della vendita per il consumo sul posto di somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito indicato e secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa le specifiche obbligatorie indicate nel presente bando come parte integrante sostanziale.

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente bando ha per oggetto la concessione in uso dell'area nei pressi della Colonia fluviale, posta in via Piave – Montevarchi, per la realizzazione di attività di intrattenimento, animazione e svago, comprensiva della vendita per il consumo sul posto di somministrazione di alimenti e bevande, identificata in Catasto terreni, Foglio 7, particella 15 porzione, (pari a 450 mq) e Foglio 7 porzione di particella 1750 (pari a 1.330mq) per complessivi mq. 1.780, come evidenziata nella planimetria allegata al presente atto, con campitura in "rosso".
2. Per l'utilizzo di un bene di utilità collettiva, la concessione prevede l'attività di intrattenimento, animazione e svago, con l'organizzazione di almeno tre eventi nel periodo giugno-settembre. Nell'ambito dell'attività è esercitata la vendita per il consumo sul posto di somministrazione di alimenti e bevande, da svolgersi per almeno 5 giorni settimanali e almeno due aperture serali, nel periodo dal giugno-settembre.
3. Il Concessionario dovrà provvedere a definire ed organizzare, in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti, mediante posteggio, a sua volta dati in concessione, uno o più qualificati programmi di attività presso l'area affidata in concessione, nell'ambito culturale, ricreativo, sociale e sportivo, con possibile attività somministrazione di alimenti e bevande.
4. Resta a carico del partecipante la verifica dei luoghi finalizzata alla ricognizione dello stato dei sottoservizi stessi sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi eccezione futura.
5. Sull'area il Concessionario ha l'obbligo di mantenerla e custodirla secondo tutte le condizioni di cui al Capitolato d'oneri approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 20.04.2021, a cui si rimanda per costituire parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E INDICAZIONI GENERALI

1. Possono presentare la domanda tutti i soggetti in possesso dei requisiti morali per l'esercizio delle attività commerciali, di cui all'art. 71, commi 1 e 2 del d.lgs. 59/2010 e all'art. 11 del l.r. n. 62/2018 e dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del d.lgs. 59/2010 e all'art. 12 del l.r. n. 62/2018.
 2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, art. 71 del d.lgs. 59/2010 ed art. 11 della l.r. n. 62/2018 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti predetti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del d.lgs. 59/2010 e all'art. 12 del l.r. n. 62/2018 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
 3. Di non essere nelle condizioni ostative previste dal D.lvo 06/09/2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 85 commi 1), 2) e 2-bis).
 4. L'avvio dell'attività da parte dell'aggiudicatario deve comunque intendersi subordinata al rilascio della contestuale concessione dell'area pubblica da parte di questa Amministrazione e di tutti gli altri titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività.
 5. La realizzazione di eventuali strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi è subordinata alla presentazione delle necessarie procedure abilitative di carattere edilizio/urbanistico/amministrative ai sensi del DPR n. 380/2001 e LR n. 65/2014 che restano a carico del
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

soggetto aggiudicatario. Lo stesso concessionario è sottoposto all'onere della realizzazione degli allacciamenti della struttura al pubblico acquedotto e alla rete fognaria. La struttura dovrà essere dotata di impianto elettrico e termoidraulico certificati. L'attività potrà essere avviata esclusivamente a seguito della fine lavori ed agibilità dell'opera nel rispetto della vigente normativa. Gli oneri economici correlati agli interventi necessari alla realizzazione della struttura e all'avvio dell'esercizio dell'attività, nonché quelli derivanti da spese correnti (es. allacciamenti, servizio elettrico, pulizia ecc...) sono a totale carico del concessionario.

6. La concessione è onerosa e si applica quanto previsto dal regolamento comunale in materia di Canone unico patrimoniale sulla base delle tariffe vigenti in materia ed in particolare un canone ridotto del 70%, trattandosi di occupazioni permanenti o temporanee ricorrenti con allestimenti (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere, ecc..) che comportino una valorizzazione estetica dell'arredo urbano purché si rispettino i criteri applicativi di cui all'art. 52, comma 1, lett. f) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di anni uno eventualmente prorogabile, con concessione espressa, per eguale periodo.
2. Allo scadere della concessione, il concessionario provvederà a sua cura e spese, a ripristinare lo stato pubblico dell'area.
3. Qualora l'interessato non provveda al ripristino o provveda parzialmente o non conformemente l'Amministrazione acquisisce la struttura al patrimonio comunale disponibile, ai sensi dell'art. 934 del C.C. con riserva di risarcimento del danno derivante dalle spese necessarie alla riduzione in pristino che sarà posto a carico dell'interessato.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONI DELL'AREA E CRITERI

1. La concessione dell'area è assegnata mediante la formazione di un'unica graduatoria ai sensi dei criteri indicati al comma 4.
2. La graduatoria definitiva approvata dall'Amministrazione Comunale resta valida per i 365 giorni successivi al momento dell'avvio dell'attività da parte dell'aggiudicatario. In caso di decadenza, revoca, rinuncia o altro che non consenta l'ulteriore attività da parte dell'aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria formata.
3. La scelta del concessionario cadrà sul partecipante che ha presentato l'offerta e che avrà riportato il maggior punteggio, sarà la somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica di ciascun concorrente che determinerà il punteggio complessivo.
4. L'offerta tecnica è valutata per massimo di 80 punti, articolata sulla base di una relazione (a) *Parte programmazione iniziative/attività* (massimo 50 punti), e di un progetto (b) *Arredi - attrezzature* (massimo 30 punti), descritti come segue:

Parte programmazione iniziative/attività (massimo 50 punti):	Criteri di valutazione
Relazione: formato.	La relazione avrà una lunghezza non superiore a 4 pagine, che potranno essere redatti anche con caratteri od interlinee diversi, purché perfettamente leggibili. Inoltre, è ammesso l'uso del formato pagina A3, fermo restando che il numero massimo non potrà essere superiore a quattro pagine per l'intera offerta tecnica e che ogni pagina di formato A3 verrà considerata equivalente a n. 2 pagine di



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

	<p>formato A4. Analogamente, una eventuale pagina stampata in modalità fronte/retro verrà considerata equivalente a n. 2 pagine di formato A4.</p> <p>Le disposizioni circa il limite suindicato delle 4 pagine si riferiscono alla mera relazione, con esclusione di schede, allegati tecnici/illustrazioni, depliant, cataloghi, tabelle, tavole, rendering ecc.....</p> <p>Nel redigere la suddetta relazione l'operatore economico dovrà tener conto che il Comune, vuole offrire a Montevarchi un luogo in cui vi sia la possibilità di avere la somministrazione di alimenti e bevande, incontrarsi e partecipare alle attività sociali, culturali e di animazione della comunità locale.</p>
Relazione: evidenziare caratteristiche dell'offerta	La relazione dovrà evidenziare le caratteristiche dell'offerta improntata ad iniziative/attività di qualità, la descrizione della struttura organizzativa e operativa ad esse dedicata, evidenziando il livello di professionalità del personale impiegato, con indicazione del numero di operatori e la distinzione dei rispettivi ruoli, che si intendono contattare (es. <i>food truck</i>), in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del Capitolato d'oneri. Punti 25.
Servizi di somministrazione	I servizi di somministrazione alimenti e bevande proposti verranno valutati in base alle relative caratteristiche gestionali dichiarate per un massimo di punti 25.

Arredi - attrezzature (massimo 30 punti):	<p>Si richiede al Concessionario di presentare un progetto di gestione innovativo, che proponga l'utilizzo dell'area, senza apportare interventi edili strutturali stabili, coniugando la fruizione di attività di intrattenimento, animazione e svago con le attività di somministrazione di alimenti e bevande per rimanere il luogo indicato un punto di riferimento della città, come era in passato.</p> <p>Il progetto, in particolare, dovrà evidenziare il dispiegarsi degli arredi e delle attrezzature previsti, compresa l'indicazione delle relative caratteristiche tecniche; il progetto dovrà essere corredato almeno di un quadro economico della spesa preventivata, dalla planimetria, dal cronoprogramma delle fasi di allestimento degli arredi e attrezzature, e quant'altro ritenuto opportuno.</p> <p>La distribuzione degli spazi dovrà essere progettata in coerenza con l'assetto del progetto "Parte a) programmazione iniziative/attività".</p> <p>Il progetto verrà valutato in ordine alla capacità attesa di valorizzazione dei luoghi nel contesto urbano di riferimento, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) funzionalità globale dell'allestimento e del dispiegarsi proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione degli spazi;2) comfort e fruibilità delle aree proposte per l'accoglienza degli utenti;3) caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo proposti per l'allestimento degli spazi;4) cronoprogramma adeguatamente commentato, con dettaglio delle fasi di allestimento degli arredi e attrezzature.
La valutazione delle attività proposte: intrattenimento	<p>Attività di intrattenimento, animazione e svago superiori al minimo dei tre eventi programmati nel periodo considerato.</p> <p>Le attività sono valutabili fino a 10 punti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fino a tre eventi: 3 punti.- Da tre a cinque eventi: 5 punti.- Oltre cinque eventi: 10 punti.
La valutazione delle attività proposte: somministrazione:	<p>Attività di somministrazione di alimenti e bevande superiori al minimo di 5 giorni settimanali su 7 nel periodo maggio-settembre previsto dall'art. 1.</p> <p>Le attività sono valutabili fino a 10 punti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fino a cinque giorni: 5 punti.- Da cinque a sei giorni: 8 punti.- Per l'intera settimana: 10 punti.
La valutazione delle attività proposte: aperture serali	<p>Le aperture serali superiori al minimo 2 giorni programmati nel periodo considerato dall'art. 1.</p> <p>Le attività sono valutabili fino a 10 punti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fino a 2 giorni eventi: 5 punti.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

	- Da 2 a quattro eventi: 8 punti. - Oltre quattro eventi: 10 punti.
--	--

5. Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito dalla Commissione attraverso l'assegnazione motivata di coefficienti, variabili da 0 a 1, da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione, considerando, in linea generale, che:
- al coefficiente 0 corrisponde l'assoluta non idoneità della proposta o del tema;
 - al coefficiente 0,3 corrisponde un giudizio di sufficienza (Trattazione dei temi con approfondimento minimo);
 - al coefficiente 0,5 corrisponde un giudizio discreto (Trattazione e approfondimento dei temi esaustiva);
 - al coefficiente 0,7 corrisponde un giudizio buono (Trattazione e approfondimento dei temi molto esaustiva);
 - al coefficiente 0,85 corrisponde un giudizio ottimo (Trattazione e approfondimento dei temi con proposte/ipotesi di pianificazione coerenti con la realtà comunale);
 - al coefficiente 1 corrisponde un giudizio di eccellenza (assoluta idoneità delle proposte e dei temi).
6. Verranno ritenute idonee le offerte tecniche che raggiungeranno un **punteggio minimo pari a punti 40**; solo per le offerte che avranno raggiunto tale punteggio minimo si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
7. **L'offerta economica è valutata per massimo di 20 punti e la busta che la contiene sarà aperta solo dopo l'aggiudicazione degli altri punteggi.**
L'offerta del concorrente deve essere formulata **in rialzo percentuale** sull'importo del canone posto a base di gara di **€ 1.138,37**, come determinato ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. f) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Il punteggio relativo all'offerta economica sarà così calcolato:
all'offerta più favorevole dell'operatore economico, sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte saranno assegnati punteggi determinati in misura inversamente proporzionale in riferimento, confrontati con l'offerta economicamente più elevata, secondo la seguente formula: $p=20 \times O/Om$,
Dove
p= punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione
O= offerta presa in considerazione Om= offerta migliore.
Il punteggio economico risultante dall'applicazione della suddetta formula andrà sommato agli altri punteggi in modo da formare la graduatoria complessiva.
8. La selezione sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile.
9. L'offerta è impegnativa per l'offerente e lo sarà per il Comune solo dopo la concessione.

Art. 5 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

- Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune a decorrere dal 22.04.2021

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Montevarchi un'offerta secondo le prescrizioni di seguito indicate.
- Il plico-offerta, sigillato con qualsiasi mezzo e riportante all'esterno i dati identificativi del concorrente e l'oggetto della gara, dovrà essere fatto pervenire **entro le ore 12:30 del giorno 10 maggio 2021** tramite consegna a mano o tramite agenzie autorizzate (nel rispetto della normativa in materia) (non



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

farà fede il timbro di spedizione) all'Urban Center in Via dei Mille n. 7 Montevarchi tel. 055/9108246 mail incomune@comune.montevarchi.ar.it; i plichi pervenuti oltre tale data e orario non verranno aperti e il soggetto verrà escluso dalla gara.

3. Farà fede il timbro/data e l'ora apposti dal sopraccitato protocollo generale al momento del ricevimento.
4. Per la consegna a mano del plico contattare l'Urban Center in Via Dei Mille a Montevarchi per appuntamento
5. Il plico offerta, sigillato con qualsiasi mezzo, riportante i dati identificativi dell'offerente e la descrizione della gara: "GARA PER LA CONCESSIONE AREA COLONIA FLUVIALE", dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti tre plichi, ciascuno dei quali a loro volta sigillati e identificati (Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta Economica), contenenti:

Plico 1

"Documentazione amministrativa" contenente:

- a) **MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) a pena di esclusione;**
- b) **MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Allegato 2) a pena di esclusione;**

Plico 2

"Offerta tecnica", contenente, a pena d'esclusione: una relazione seguendo le indicazioni riportate nell'art. 4 del presente bando-disciplinare a cui si fa rinvio.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal soggetto offerente.

Plico 3

"Offerta economica", contenente, a pena d'esclusione, il modello appositamente predisposto "Modello offerta economica" (Allegato 3), nel quale si indica il canone annuo offerto e la relativa percentuale di rialzo, espressi in cifre e in lettere, sottoscritto dal soggetto che ha presentato offerta.

In caso di incongruenza tra il valore in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido il valore più favorevole all'Amministrazione.

A) OPERAZIONI DI GARA

6. La prima seduta pubblica avrà luogo nel Palazzo Municipale il giorno **11.05.2021 alle ore 10:00**.
 7. A causa dell'emergenza Covid sarà resa pubblica mediante collegamento telematico alla piattaforma *Jitsi.org* all'indirizzo che verrà comunicato tre giorni prima della scadenza sul sito del Comune di Montevarchi.
 8. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
 9. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito del comune di Montevarchi.
 10. Sulla base della documentazione contenuta nel Plico 1, la Commissione, nella prima seduta, procederà:
 - a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, l'integrità dei plichi e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
 - a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di una associazione temporanea di scopo, e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal presente avviso e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - fermi restando i casi in cui è prevista la pena di esclusione, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, la Commissione procederà a richiedere le necessarie integrazioni, assegnando ai destinatari un termine di 7 (sette) giorni; nella seduta
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione.

11. La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando.
12. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.
13. La Commissione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni a quanto presentato o dichiarato in sede di offerta tecnica.
14. La Commissione, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli importi offerti.

Art. 7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere, a pena l'inammissibilità:
 - a) dati anagrafici del richiedente titolare o legale rappresentante, ovvero in alternativa dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale;
 - b) codice fiscale e/o partita IVA e sede legale;
 - c) numero e data d'iscrizione nel Registro delle Imprese (se impresa già iscritta);
 - d) autocertificazione dei requisiti morali e professionali ai sensi di legge come specificato in domanda;
 - e) autocertificazione degli obblighi di regolarità contributiva di cui agli artt. 44,45 e 46 della L.R. n.62/2018;
 - f) autodichiarazione sulle agevolazioni tariffaria per il canone patrimoniale unico.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità (ove l'istanza non sia sottoscritta digitalmente dall'interessato);
 - b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea;
 - c) procura speciale per la sottoscrizione e/o presentazione delle domande di partecipazione alla selezione tramite terzo incaricato;
 - d) dichiarazione di accettazione del Codice etico approvato dal Comune di Montevarchi.
3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal codice penale, questa verrà annullata d'ufficio. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione. Saranno verificati eventuali motivi ostativi di cui all'art.11 della L.R. n.62/2018.

Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. L'esclusione della domanda avverrà nel caso in cui ladomanda presentata contiene informazioni incomplete rispetto a quelle richieste nel modello allegato al bando.
 2. Sono inoltre causa di irricevibilità:
 - a) la mancata sottoscrizione dell'istanza o di taluno degli allegati o con sottoscrizione non conforme in base alla vigente normativa;
 - b) la mancata allegazione della procura speciale (in caso di trasmissione tramite delegato);
 - c) la mancata indicazione di taluno degli elementi indispensabili, ai sensi della vigente normativa, per la validità dell'istanza (es. dati anagrafici, dati dell'impresa ecc...);
 - d) l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - e) la presentazione prima della data di pubblicazione o dopo la scadenza di validità del bando;
 - f) la presentazione parziale o incompleta dell'istanza;
 - g) la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti così come individuati dall'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

- h) la mancata sottoscrizione da parte dell'eventuale preposto ai sensi del d.lgs. n. 59/2010 per le attività del settore alimentare;
 - i) la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione o dell'eventuale preposta alla somministrazione;
 - j) la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. n.62/2018, come specificato in domanda;
 - k) la mancata autocertificazione degli obblighi di regolarità di cui agli artt. 44,45 e 46 della L.R. n.62/2018.
3. La ricevibilità della domanda di partecipazione al bando è subordinata alla condizione dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione a mancati versamenti, totali o parziali, della tassa di occupazione del suolo pubblico. Sono fatte salve le posizioni debitorie per le quali l'Amministrazione Comunale abbia approvato, tramite specifico atto, un piano di rateizzazione secondo le disposizioni del vigente regolamento sulla disciplina delle entrate.

Art. 9 - GRADUATORIA

1. La graduatoria di cui al presente bando è pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, salvo proroga, entro il quindicesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 10 - AVVERTENZE

- 1. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente avviso e in tutta la restante documentazione, con rinuncia ad ogni eccezione.
- 2. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una unica offerta, purché ritenuta comunque vantaggiosa per il Comune di Montevarchi.
- 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla individuazione del concessionario o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- 4. I partecipanti dovranno prima della stipula della convenzione essere in possesso di una polizza assicurativa per danni a terzi e a cose conseguenti alla gestione dell'attività con un massimale di RCT di € 1.000.000,00.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
 - a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
 - b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90 e del D.Lgs n.33/2013.
 - 2. In particolare, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune ai fini dell'esperienza della presente procedura di concorso.
 - 3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria per il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica. I dati raccolti potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri soggetti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 - 4. Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni Regolamento Ue 2016/679.
 - 5. Ai sensi Regolamento Ue 2016/679, l'interessato gode di particolari diritti, tra i quali si possono annoverare il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara

6. Il titolare del trattamento è il Comune di Montevarchi. L' esercente funzioni relativamente al presente procedimento è il Dirigente del Settore lavori pubblici – ambiente, Ing. Antonio Longo. Gli incaricati del trattamento sono individuati nei dipendenti assegnati al relativo ufficio.

Art. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ogni comunicazione relativa allo svolgimento delle procedure di cui al presente bando verrà effettuata mediante pubblicazione sul sito internet comunale e/o pubblicazione all'albo pretorio online senza ulteriori comunicazioni o notificazioni dirette e personali.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità, oltre alle comunicazioni ufficiali di cui sopra, di procedere a eventuali comunicazioni individuali all'indirizzo PEC indicato nella domanda. In ogni caso gli effetti giuridici decorrono dalle date di pubblicazione di cui al comma 1.
3. Ogni comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 vale quale notifica ad ogni effetto di legge e determina in capo all'interessato l'onere di eventuale impugnazione, pena la relativa prescrizione e/o decadenza dal diritto.

Art. 13 - ORGANO COMPETENTE PER RICORSI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente procedura è possibile proporre ricorso, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40 - Firenze, tel. 055/267301 – fax 055/293382.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. La modulistica per la presentazione delle domande allegate al presente bando, sono disponibili sul sito internet dell'amministrazione comunale: www.comune.montevarchi.ar.it - gli interessati potranno richiedere informazioni presso l'ufficio tecnico comunale di Montevarchi, Ing.r Longo Antonio mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail longoa@comune.montevarchi.ar.it

Montevarchi, 22.04.2021

Il Dirigente dell'U.O.A.

“Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara”

Avv. Angelo Capalbo

Seguono allegati:

- All. 1 domanda per la partecipazione
 - All. 2 dichiarazione requisiti
 - All. 3 modello per offerta economica.
-